

CHECK LIST PER LA CHIUSURA DEL

BILANCIO 2018

LE NOVITÀ PER IL BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2018

La redazione del bilancio 2018 appare assai più impegnativa rispetto al passato, per effetto dell'assestamento delle nuove norme del D.Lgs. 139/2015 della connessa rivisitazione dei documenti OIC applicabili e per le ricadute di natura fiscale che si sono determinate.

Le principali novità sono così riassumibili in estrema sintesi:

- 1) *esistenza di tre differenti tipologie di bilanci (ordinari, abbreviati e delle micro imprese);*
- 2) *ampia rivisitazione della struttura dello Stato patrimoniale, con eliminazione di talune poste dell'attivo (spese di ricerca e spese di pubblicità già dal 2018);*
- 3) *ampia rivisitazione del Conto economico, con (ad esempio) eliminazione dell'area straordinaria (già dal 2018);*
- 4) *introduzione obbligatoria del rendiconto finanziario, solo per i soggetti che redigono il bilancio in forma ordinaria;*
- 5) *introduzione dell'obbligo di contabilizzazione dei contratti derivati, solo per i bilanci ordinari ed abbreviati;*
- 6) *introduzione del concetto del costo ammortizzato, solo per i bilanci ordinari.*

Per ciascuno di questi temi forniamo un breve commento, senza pretesa di esaustività, al solo fine di rendere comprensibile ai Clienti la richiesta di talune informazioni aggiuntive rispetto al passato.

LE TRE TIPOLOGIE DI BILANCIO

Con la nuova impostazione del codice civile, le società hanno a disposizione tre differenti tipologie di bilancio, in relazione a determinati parametri dimensionali che si rappresentano nelle tabelle che seguono.

	ATTIVO DI BILANCIO	RICAVI	NUMERO MEDIO DIPENDENTI
ORDINARIO	Oltre	Oltre	Oltre
ABBREVIATO	4.400.000	8.800.000	50
MICRO IMPRESE	175.000	350.000	5

Si può utilizzare la forma "ridotta di bilancio" se per due esercizi consecutivi non si sono superati almeno due dei tre parametri di cui sopra (anche diversi tra loro).

Si deve utilizzare la forma "maggiore di bilancio" se per due esercizi consecutivi si sono superati almeno due dei tre parametri di cui sopra (anche diversi tra loro).

A titolo di cautela, è stato suggerito quanto segue:

- la progressione al bilancio "superiore" avviene già a decorrere dal secondo esercizio di superamento dei parametri;
- la regressione al bilancio "inferiore" avviene a decorrere dall'esercizio successivo a quello in cui per la seconda volta non si sono superati i parametri.

Dalla forma del bilancio deriva la necessità di utilizzare alcuni dei nuovi "istituti", come sinteticamente rappresentato nella tabella che segue.

STUDIO CONTIN FERLA

DOTTORI COMMERCIALISTI, REVISORI LEGALI & AVVOCATI
CONSULENZA AZIENDALE SOCIETARIA TRIBUTARIA E LEGALE

Novità	Bilancio ordinario	Bilancio abbreviato	Bilancio «micro»
Eliminazione possibilità capitalizzazione costi ricerca e pubblicità	X	X	X
Obbligo rendiconto finanziario	X		
Eliminazione area straordinaria Conto economico	X	X	X
Introduzione principio di rilevanza	X	X	X
Introduzione principio prevalenza della sostanza sulla forma	X	X	X
Obbligo iscrizione dei derivati	X	X	
Valutazione crediti, debiti e titoli al costo ammortizzato	X		
Modifiche ammortamento avviamento	X	X	X
Iscrizione azioni proprie a riduzione patrimonio netto	X	X	X
Modifiche schemi Stato patrimoniale e Conto economico	X	X	X
Eliminazione dei conti d'ordine	X	X	X
Nota integrativa	X	X	NON PREVISTA

ELIMINAZIONE DELLE VOCI DALLO STATO PATRIMONIALE

La nuova struttura dello Stato patrimoniale non prevede più la possibilità di capitalizzare le spese di ricerca e le spese di pubblicità che, se relative ad annualità pregresse, dovrebbero essere già state eliminate lo scorso anno.

Ciò significa che, anche per il 2018, non si potrà più effettuare alcuna capitalizzazione a tale titolo, con i costi che dovranno restare imputati a Conto economico.

ELIMINAZIONE DELL'AREA STRAORDINARIA DEL CONTO ECONOMICO

Nel Conto economico non trova più spazio l'area straordinaria corrispondente alle voci E20 (proventi straordinari) ed E21 (oneri straordinari).

Pertanto, particolari voci, quali le sopravvenienze e le plusvalenze dovranno essere appostate in altre voci, tipicamente A5 (poste positive) e B14 (poste negative).

Il documento Oic 12 indica le seguenti direttive:

- utilizzo delle voci di Conto economico ritenute appropriate, quando è stato possibile identificare *ex ante*, in modo univoco, una voce di destinazione in base alla tipologia della transazione;

STUDIO CONTIN FERLA

DOTTORI COMMERCIALISTI, REVISORI LEGALI & AVVOCATI
CONSULENZA AZIENDALE SOCIETARIA TRIBUTARIA E LEGALE

- rinvio alla “sensibilità” del redattore del bilancio negli altri casi (si deve compiere una analisi della tipologia di evento che ha generato il costo o il ricavo).

Il documento Oic 12 fornisce le seguenti indicazioni al riguardo:

N°	Oic 12 versione 2014	Oic 12 versione 2016
Oneri, plusvalenze e minusvalenze derivanti da operazioni con rilevanti effetti sulla struttura dell'azienda:		
1	oneri di ristrutturazioni aziendali	La fattispecie può determinare la rilevazione di costi che hanno tipologia diversa tra cui, ad esempio, costi di ristrutturazione legati al personale oppure accantonamenti generici. Pertanto non essendo possibile individuare <i>ex ante</i> una voce univoca in cui classificare tali poste, si rinvia al redattore del bilancio
2	componenti reddituali derivanti da ristrutturazioni del debito	La ristrutturazione del debito può dare origine a componenti positivi di reddito di tipo finanziario e pertanto tali componenti sono stati inclusi nella voce C16d) proventi diversi dai precedenti
3	plusvalenze e minusvalenze derivanti da conferimenti di aziende e rami aziendali, fusioni, scissioni ed altre operazioni sociali straordinarie	Tali componenti sono stati inclusi nelle voci A5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio e B14) oneri diversi di gestione
4	plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione (compresa la permuta) di parte significativa delle partecipazioni detenute o di titoli a reddito fisso immobilizzati	La cessione di partecipazioni e titoli a reddito fisso genera componenti di reddito di tipo finanziario. Pertanto tali componenti sono stati inclusi nelle voci: <ul style="list-style-type: none"> • C15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi a imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime; • C16b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni; • C17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti
5	plusvalenze e minusvalenze derivanti in generale da operazioni di natura straordinaria, di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo	Tali componenti sono stati inclusi nelle voci A5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio e B14) oneri diversi di gestione
6	plusvalenze o minusvalenze derivanti da espropri o nazionalizzazioni di beni	Tali componenti sono stati inclusi nelle voci A5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio e B14) oneri diversi di gestione
7	Plusvalenze e minusvalenze derivanti dall'alienazione di immobili civili ed altri beni non strumentali all'attività produttiva, nonché il plusvalore derivante	Tali componenti sono stati inclusi nelle voci A5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio e B14) oneri diversi di gestione

STUDIO CONTIN FERLA

DOTTORI COMMERCIALISTI, REVISORI LEGALI & AVVOCATI
CONSULENZA AZIENDALE SOCIETARIA TRIBUTARIA E LEGALE

	dall'acquisizione delle immobilizzazioni materiali a titolo gratuito	
8	Plusvalenze e minusvalenze da svalutazioni e rivalutazioni di natura straordinaria	Le svalutazioni e le rivalutazioni possono riferirsi a poste di bilancio di tipologia diversa (es partecipazioni, titoli, magazzino). Pertanto non essendo possibile individuare <i>ex ante</i> una voce univoca in cui classificare tali poste, si rinvia al redattore del bilancio
Sopravvenienze attive e passive derivanti da fatti naturali o da fatti estranei alla gestione dell'impresa ossia:		
9	furti e ammanchi di beni (disponibilità finanziarie, beni di magazzino e cespiti vari) di natura straordinaria. I relativi rimborsi assicurativi costituiscono sopravvenienze attive straordinarie. Nelle aziende di grande distribuzione nelle quali i furti di merci sono ricorrenti, essi costituiscono un costo di natura ordinaria (che si riflette sul minor valore delle giacenze di magazzino)	I furti e gli ammanchi possono riferirsi a beni di tipologia diversa (ad es. disponibilità finanziarie, beni di magazzino e cespiti vari). Pertanto non essendo possibile individuare <i>ex ante</i> una voce univoca in cui classificare tali poste, si rinvia al redattore del bilancio. I rimborsi assicurativi sono stati inclusi nella voce A5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio
10	perdite o danneggiamenti di beni a seguito di eventi naturali straordinari come alluvioni, terremoti, incendi, inondazioni, ecc. (anche in questa ipotesi i relativi indennizzi assicurativi costituiscono componenti straordinari)	Le perdite o i danneggiamenti possono riferirsi a beni di tipologia diversa. Pertanto non essendo possibile individuare <i>ex ante</i> una voce univoca in cui classificare tali poste, si rinvia al redattore del bilancio. I rimborsi assicurativi sono stati inclusi nella voce A5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio
11	liberalità ricevute, in danaro o in natura, che non costituiscono contributi in conto esercizio da iscrivere alla voce A5	Tali componenti sono stati inclusi nella voce A5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio
12	oneri per multe, ammende e penalità originate da eventi estranei alla gestione, imprevedibili ed occasionali	Tali componenti sono stati inclusi nella voce B14) oneri diversi di gestione
13	oneri da cause e controversie di natura straordinaria non pertinenti alla normale gestione dell'impresa. Ad esempio quelle relative ad immobili civili ceduti, a rami aziendali ceduti, a ristrutturazioni e riconversioni aziendali, ad operazioni sociali straordinarie come fusioni e scissioni, etc.	Gli oneri da cause e controversie possono riferirsi a fattispecie di tipologia diversa. Pertanto non essendo possibile individuare <i>ex ante</i> una voce univoca in cui classificare tali poste, si rinvia al redattore del bilancio

STUDIO CONTIN FERLA

DOTTORI COMMERCIALISTI, REVISORI LEGALI & AVVOCATI
CONSULENZA AZIENDALE SOCIETARIA TRIBUTARIA E LEGALE

14	perdita o acquisizione a titolo definitivo di caparre, qualora abbiano natura straordinaria	Tali componenti sono stati inclusi nelle voci B14) oneri diversi di gestione e A5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio
15	indennità varie per rotture di contratti	Le indennità varie per rotture di contratti possono riferirsi a fattispecie di tipologia diversa. Pertanto non essendo possibile individuare <i>ex ante</i> una voce univoca in cui classificare tali poste, si rinvia al redattore del bilancio
Imposte relative ad esercizi precedenti		
	Per espressa previsione di legge, sono iscritte alla voce E21 (oneri straordinari), in apposita sottovoce, tutte le imposte (dirette ed indirette) relative agli esercizi precedenti, compresi i relativi oneri accessori (sanzioni e interessi). Queste imposte possono derivare, ad esempio, da iscrizioni a ruolo, avvisi di liquidazione, avvisi di pagamento, avvisi di accertamento e di rettifica, ed altre situazioni di contenzioso con l'Amministrazione finanziaria. La loro contropartita patrimoniale può essere costituita dalla voce B2 (Fondo per imposte, anche differite) o dalla voce D12 (debiti tributari), a seconda delle caratteristiche della passività (cfr. Oic 19 Debiti). Nell'esercizio di definizione del contenzioso o dell'accertamento, se l'ammontare accantonato nel fondo imposte risulta carente rispetto all'ammontare dovuto, la differenza è imputata a Conto economico tra gli oneri straordinari per imposte relative a esercizi precedenti; in caso contrario, l'eventuale eccedenza è imputata nei proventi straordinari	Gli oneri per imposte dirette relative agli esercizi precedenti, compresi i relativi oneri accessori (sanzioni e interessi), e la differenza positiva o negativa derivante dalla definizione di un contenzioso a fronte di cui era stato stanziato un fondo, sono stati classificati nella voce 20 imposte sul reddito d'esercizio correnti, differite e anticipate. Gli oneri per imposte indirette relative agli esercizi precedenti, compresi i relativi oneri accessori (sanzioni e interessi), e la differenza negativa derivante dalla definizione di un contenzioso a fronte di cui era stato stanziato un fondo, sono stati classificati per analogia tra gli oneri per imposte indirette dell'esercizio corrente nella voce B14) oneri diversi di gestione. La differenza positiva derivante dalla definizione di un contenzioso è stata classificata nella voce A5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio
16	Oic 12 §. 51 f. Devono essere, invece, rilevati alla voce E20 i contributi erogati in occasione di fatti eccezionali (ad esempio, calamità naturali come terremoti, inondazioni, etc.)	Tali componenti sono stati inclusi nelle voci A5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio

A decorrere dal periodo 2018, per effetto degli ultimi emendamenti ai documenti OIC, le rettifiche di ricavi sono sempre portate a riduzione dei ricavi del periodo (anche se riferite ad annualità passate), tranne il caso in cui le medesime si riferiscano a precedenti esercizi ma siano dovute a correzione di errori, cambiamenti di principi contabili o di stime.

STUDIO CONTIN FERLA

DOTTORI COMMERCIALISTI, REVISORI LEGALI & AVVOCATI
CONSULENZA AZIENDALE SOCIETARIA TRIBUTARIA E LEGALE

Si ricorda, infatti, che la correzione di errori (ad esempio la contabilizzazione nel 2018 di una fattura del 2016 non stanziata tra le fatture da ricevere) impone l'utilizzo di una riserva del patrimonio netto; nel solo caso di errori irrilevanti si potrà utilizzare il Conto economico (pur non potendosi più movimentare il conto delle sopravvenienze, che non esiste più nel bilancio di fine anno).

RENDICONTO FINANZIARIO

I bilanci in forma ordinaria devono essere completati da un nuovo documento che è il rendiconto finanziario.

Si tratta di un prospetto contabile che presenta le variazioni, positive o negative, delle disponibilità liquide avvenute in un determinato esercizio.

I flussi finanziari rappresentano un aumento o una diminuzione dell'ammontare delle disponibilità liquide. I flussi finanziari presentati nel rendiconto finanziario derivano:

- dall'attività operativa, che comprende, generalmente, le operazioni connesse all'acquisizione, produzione e distribuzione di beni e alla fornitura di servizi, anche se riferibili a gestioni accessorie, nonché le altre operazioni non ricomprese nell'attività di investimento e di finanziamento;
- dall'attività di investimento, che comprende le operazioni di acquisto e di vendita delle immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie e delle attività finanziarie non immobilizzate;
- dall'attività di finanziamento, che comprende le operazioni di ottenimento e di restituzione delle disponibilità liquide sotto forma di capitale di rischio o di capitale di debito.

Il rendiconto finanziario fornisce informazioni per valutare la situazione finanziaria della società (compresa la liquidità e solvibilità) nell'esercizio di riferimento e la sua evoluzione negli esercizi successivi.

Il rendiconto fornisce inoltre informazioni su:

- le disponibilità liquide prodotte/assorbite dall'attività operativa e le modalità di impiego/copertura;
- la capacità della società di affrontare gli impegni finanziari a breve termine; e
- la capacità della società di autofinanziarsi.

Si rammenta che il rendiconto finanziario non può essere determinato in automatico dai valori del bilancio e, pertanto, i Clienti interessati saranno contattati per il reperimento delle necessarie informazioni.

Infine, si fa presente che la riforma delle procedure fallimentari (non ancora definitiva ma in corso di definizione) impone alle aziende di segnalare la presenza di uno stato di crisi, al ricorrere di determinati indici anche finanziari negativi. In tal senso, si deve riconoscere al rendiconto finanziario una funzione di segnalazione a tale riguardo. Il consiglio, pertanto, è quello di non sottovalutare la presenza di tali indici negativi, ove esistenti.

Lo Studio fornirà specifica segnalazione nelle situazioni ritenute pericolose.

CONTRATTI DERIVATI

I contratti derivati, solitamente legati a finanziamenti a tasso variabile e/o a operazioni in valuta, devono essere obbligatoriamente iscritti in bilancio al loro *fair value*, quotazione dello strumento alla fine del periodo di imposta.

Le modalità di contabilizzazione dipendono dalla finalità per la quale è stato sottoscritto il contratto:

- se di pura copertura, vale a dire per controbilanciare l'andamento di un parametro, ad esempio l'andamento del tasso variabile di interesse di un finanziamento;
- se di speculazione, vale a dire non avente le caratteristiche per essere denominato di pura copertura.

Ai fini di un corretto inquadramento, i Clienti sono pregati di reperire la documentazione relativa al contratto, specialmente quella inviata periodicamente dalla banca per segnalare il c.d. *mark to market*, che ai fini semplicistici coincide con il *fair value* da iscrivere in bilancio.

STUDIO CONTIN FERLA

DOTTORI COMMERCIALISTI, REVISORI LEGALI & AVVOCATI
CONSULENZA AZIENDALE SOCIETARIA TRIBUTARIA E LEGALE

Vista la particolarità della materia, si verrà contattati direttamente dallo Studio.

COSTO AMMORTIZZATO

I soggetti che redigono il bilancio in forma ordinaria hanno l'onere di dare rappresentazione dei crediti e dei debiti con il criterio del costo ammortizzato.

In sostanza, si tratta di:

- esprimere poste di credito o di debito ad un corretto tasso di interesse di mercato (si pensi alla voce finanziamento infruttifero soci);
- attualizzare somme a scadenza futura;
- ridenominare le spese accessorie a contratti di finanziamento (spese istruttoria, imposte su finanziamenti a medio lungo periodo, oneri bancari, etc.) in interessi (passivi o attivi) accessori all'operazione, in modo che risulti in maniera evidente il reale costo del denaro per la società.

Fortunatamente, l'onere riguarda solo:

- 1) i debiti e/o i crediti iscritti per la prima volta nel bilancio 2016 e in annualità successive;
- 2) i debiti e/o crediti con scadenza superiore a 12 mesi;
- 3) i debiti e/o crediti per i quali i costi accessori sono rilevanti rispetto all'importo del capitale.

Anche per tale casistica, i Clienti interessati saranno contattati direttamente dallo studio.

DI SEGUITO ESPONIAMO UNA SEMPLICE CHECK LIST PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO 2018 CHECK LIST PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2018

	Dati o documenti richiesti	Visto	Allegati
1	Situazione contabile aggiornata al 31 dicembre 2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Stampa dei partitari (mastrini) dell'esercizio 2018 (esclusi quelli relativi a clienti e fornitori)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Dettaglio delle competenze bancarie al 31 dicembre 2018 (ove non risultino già contabilizzate nel mese di dicembre) e riconciliazioni delle schede contabili con gli estratti conto bancari	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Dettaglio dei finanziamenti e mutui in corso e relative competenze; per i mutui indicizzati produrre un piano di ammortamento aggiornato, per i mutui stipulati nel corso del 2018, oltre al piano di ammortamento, produrre copia del relativo contratto. Per i fabbricati patrimonio (fabbricati abitativi non utilizzati in modo diretto dalla società), segnalare la presenza di interessi passivi di finanziamento . Segnalare la eventuale presenza di provvedimenti di moratoria dei debiti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Copia dei contratti di <i>leasing</i> stipulati; verifica del conteggio del calcolo del risconto. Segnalare l'eventuale presenza di provvedimenti di moratoria dei <i>leasing</i> . Vedi anche prospetto allegato appositamente predisposto, al fine della corretta indicazione in Nota integrativa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

STUDIO CONTIN FERLA

DOTTORI COMMERCIALISTI, REVISORI LEGALI & AVVOCATI
CONSULENZA AZIENDALE SOCIETARIA TRIBUTARIA E LEGALE

6	<p>Schede dei cespiti acquistati nel corso dell'esercizio riconciliate con la contabilità e con allegata copia delle relative fatture di acquisto, anche al fine di individuare i cespiti per i quali spetta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il <i>super</i> ammortamento; • l'<i>iper</i> ammortamento (in tal caso allegare anche la documentazione comprovante la tipologia di bene e la sua interconnessione). <p>Verifica del conteggio degli ammortamenti 2018 secondo le aliquote previste dai piani di ammortamento, applicando le nuove regole esposte nell'apposita scheda</p> <p>Per eventuali beni assegnati in via agevolata nel corso del 2018, produrre relativa documentazione, ove la pratica non sia stata seguita dallo studio</p> <p>Evidenza degli acquisti di beni connessi con <u>la telefonia</u>, poiché gli stessi sono deducibili nella misura dell'80%.</p> <p>Inoltre, per le <u>cessioni di beni ammortizzabili effettuate nell'esercizio</u>, predisporre copia della fattura di vendita con l'indicazione dell'anno di acquisizione del cespite venduto e delle eventuali rivalutazioni effettuate.</p> <p>Per i soli clienti non seguiti dallo Studio nelle precedenti annualità, ed in relazione ai fabbricati già presenti (in proprietà e <i>leasing</i>) nel periodo 2005 produrre la documentazione utilizzata per conteggiare la quota parte di costo non deducibile.</p> <p>Per le aree autonomamente acquistate nel passato produrre copia del relativo rogito.</p> <p>Vedi anche apposito prospetto</p>	□	□
7	<p>Verifica della quota deducibile delle spese di manutenzione e riparazione.</p> <p>Vedi anche prospetto allegato appositamente predisposto</p>	□	□
8	<p>Predisposizione di un prospetto <i>extra</i>-contabile che evidenzi i costi delle singole autovetture suddivisi per categoria (ammortamenti, canoni <i>leasing</i>, manutenzioni, bolli, assicurazioni, noleggi, etc.) nonché il riferimento alla caratteristica d'uso dei mezzi (strumentali, promiscui, concessi in uso a dipendenti, etc.) al quale andranno allegati i relativi mastrini, al fine di verificare la riconciliazione.</p> <p>Segnalare i mezzi concessi in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta.</p> <p>Per ogni mezzo immatricolato come autocarro allegare copia leggibile del libretto di circolazione per la verifica fiscale del caso.</p> <p>Segnalare la presenza di finanziamenti specificamente destinati alla acquisizione di veicoli a motore a deducibilità limitata; infatti, secondo le indicazioni della Agenzia delle entrate, anche tali interessi soggiacciono unicamente alla deduzione limitata di cui all'articolo 164, Tuir. Analogo approccio dovrebbe valere per i <i>leasing</i></p>	□	□
9	<p>Verifica delle schede relative ad autoveicoli e motoveicoli, al fine della corretta registrazione dell'eventuale Iva indetraibile (specificare il comportamento tenuto nel corso del 2018)</p>	□	□

STUDIO CONTIN FERLA

DOTTORI COMMERCIALISTI, REVISORI LEGALI & AVVOCATI
CONSULENZA AZIENDALE SOCIETARIA TRIBUTARIA E LEGALE

10	Controllo dei partitari clienti/fornitori con elencazione e documentazione dei crediti di dubbia esigibilità (sofferenze, fallimenti e pratiche legali, eventuali assicurazioni sui crediti, etc.). Stralcio dei crediti di modesta entità (vedi prospetto allegato con <i>fac-simile</i> di dichiarazione di remissione del debito)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Dettaglio dei debiti e crediti (verso banche, clienti, fornitori, etc.) e delle disponibilità liquide (saldi attivi bancari e cassa) in valuta estera con indicazione del cambio storico, e degli eventuali contratti stipulati per la copertura del rischio di cambio. Vedi anche prospetto allegato appositamente predisposto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	Copia di eventuali istanze di rimborso Iva in attesa di erogazione, nonché di eventuali altre imposte e tasse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	Copia degli estratti conto bancari da cui risultino le ritenute subite sugli interessi attivi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	Copia delle certificazioni per ritenute subite su provvigioni o altri proventi assoggettati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	Copia delle certificazioni dei dividendi percepiti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	Copia della documentazione relativa ai redditi prodotti da società trasparenti partecipate	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	Ammontare dei rischi di regresso residui sui crediti ceduti <i>pro-solvendo</i> (Sabatini, etc.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	Copia delle polizze assicurative pagate nel 2018 (da riconciliare con i premi registrati nel relativo sottoconto), oltre all'elenco degli eventuali risarcimenti assicurativi relativi all'esercizio non ancora erogati e delle eventuali regolarizzazioni/conguagli di premi R.C. o di altro tipo da effettuarsi nel 2018 per il 2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	Verifica dei canoni anticipati su utenze telefoniche (fatture 2018) e dei consumi telefonici di competenza 2018 addebitati con fatture ricevute nel 2018 (fatture da ricevere)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	Verifica dei costi per viaggi e missioni dei dipendenti, amministratori e altri collaboratori coordinati continuativi, documentati da apposite note spese a piè di lista. In particolare, fare attenzione ai limiti massimi per la deducibilità dei rimborsi chilometrici in relazione ai cavalli fiscali del veicolo personale utilizzato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21	Documentazione (copia decreti e delibere di assegnazione) relativa ad eventuali contributi in conto esercizio, in conto capitale o in conto impianti concessi e/o incassati nell'esercizio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22	Prospetto dei costi del personale relativi al 2018 e dei ratei per retribuzioni e contributi differiti (tredicesima, quattordicesima, ferie e permessi), del saldo assicurazione Inail e del Tfr	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23	Relativamente al Tfr verificare la formazione nel corso dell'anno (accantonamento al fondo, erogazioni a dipendenti licenziati, erogazione di acconti)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

STUDIO CONTIN FERLA

DOTTORI COMMERCIALISTI, REVISORI LEGALI & AVVOCATI
CONSULENZA AZIENDALE SOCIETARIA TRIBUTARIA E LEGALE

24	Verifica dell'esistenza di quote di accantonamento al Tfr destinate a forme pensionistiche complementari oppure al fondo tesoreria dell'Inps	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25	Verifica delle posizioni Inail relative ai collaboratori coordinati continuativi e del trattamento delle eventuali somme trattenute ai medesimi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26	Verifica dei conguagli contributivi Enasarco e dell'accantonamento Firr e dell'eventuale indennità suppletiva di clientela relativi agli agenti e rappresentanti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27	Verifica dei compensi spettanti all'organo amministrativo con riferimento alle deliberazioni relative, con evidenziazione dell'eventuale quota non erogata	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
28	Dettaglio delle quantità di magazzino al 31 dicembre 2018 e relativa valorizzazione. Prospetto di valutazione dei lavori in corso di esecuzione, con separata indicazione di quelli con durata infrannuale e ultrannuale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
29	Copia di eventuali atti di acquisto o cessione di immobili	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30	Copia di contratti di locazione stipulati, al fine del calcolo di eventuali risconti; indicazione di eventuali canoni relativi ad immobili concessi in uso ai dipendenti che hanno trasferito la residenza per motivi di lavoro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
31	Verifica di cauzioni attive o passive su contratti di locazione, e dell'eventuale conteggio degli interessi maturati, se fruttifere	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32	Copia delle ricevute relative ad eventuali erogazioni liberali, per la verifica della deducibilità fiscale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
33	Verifica delle scritture contabili relative alla destinazione del risultato di esercizio. Vedi anche il prospetto allegato al fine di riclassificare le poste del patrimonio netto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
34	Copia degli atti che interessano modifiche statutarie, acquisti e cessioni di quote, attribuzione o modifiche di cariche sociali, finanziamenti soci, finanziamenti erogati. Vedi anche prospetto allegato appositamente predisposto per riepilogare la formazione dei finanziamenti dei soci	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
35	Copia degli ultimi bilanci approvati di eventuali società controllate e collegate	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
36	Indicazione dell'esistenza di garanzie prestate direttamente o indirettamente dalla società (fidejussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
37	Indicazione dell'esistenza di beni propri depositati presso terzi ovvero di beni di terzi depositati presso la società	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
38	Verifica della condizione di società di comodo, mediante la compilazione dell'apposito prospetto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
39	Verifica della presenza di operazioni a pronti con obbligo di retrocessione a termine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
40	Verifica della presenza di rapporti con parti correlate	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
41	Verifica della eventuale presenza di contratti derivati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

STUDIO CONTIN FERLA

DOTTORI COMMERCIALISTI, REVISORI LEGALI & AVVOCATI
CONSULENZA AZIENDALE SOCIETARIA TRIBUTARIA E LEGALE

42	Verifica presenza di debiti iscritti per la prima volta nel 2018 per i quali: <ul style="list-style-type: none">• sono presenti spese di istruttoria non trascurabili• è applicato un tasso inferiore a quello di mercato• la scadenza è superiore a 12 mesi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
43	Verifica presenza di crediti iscritti per la prima volta nel 2018 per i quali: <ul style="list-style-type: none">• sono presenti spese di istruttoria non trascurabili• è applicato un tasso inferiore a quello di mercato• la scadenza è superiore a 12 mesi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
44	Verificare la presenza di debiti o crediti con scadenza di pagamento “lunga” senza esplicitazione degli interessi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
45	Segnalare la presenza, nel 2018, di rettifiche ai ricavi di annualità precedenti, indicandone l’importo e l’ammontare	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

VERSAMENTI DI IMPOSTE EFFETTUATI NEL CORSO DEL 2018

Data versamento F24	Acconto Ires	Acconti 2018 e saldo Irap 2016(*)
(*) l’indicazione del saldo Irap 2017 è necessaria ai fini della determinazione dell’importo deducibile ai fini Ires		
Segnalare l’effettuazione di eventuali ricalcoli degli importi a suo tempo indicati dallo Studio		

ASSEMBLEA DI BILANCIO

FORMALITÀ PER LA CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DI BILANCIO

La società approverà il bilancio:

- con assemblea totalitaria
- con assemblea regolarmente convocata per il giorno _____ a mezzo _____
- termine ultimo per la comunicazione della bozza agli organi di controllo _____
- termine ultimo per il deposito della bozza presso la sede sociale _____
- termine ultimo ordinario per la convocazione (120 giorni) _____
- particolari motivazioni che consentono, in presenza di apposita clausola statutaria, di operare la convocazione dell'assemblea entro il maggior termine di 180 giorni:

Le società non quotate hanno, ai sensi di quanto prevede l'articolo 2364, cod. civ., la possibilità di rinviare l'approvazione del bilancio nel più lungo termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, anche se continua a rimanere valida l'annotazione che concede la possibilità di procrastinare l'assemblea di approvazione del bilancio (a parte la redazione del bilancio consolidato, che rappresenta una situazione di rinvio che può operare in ogni caso) solo se sussistono esigenze legate alla struttura e all'oggetto della società: situazioni, queste, sempre da valutare con grande attenzione, in quanto connesse con fattori interni alla società, come la sua particolare organizzazione o l'attività svolta.

Esempi di particolari esigenze legate a oggetto e struttura che consentono l'approvazione nei 180 giorni

<i> Holding (o società con partecipazioni rilevanti) che deve acquisire i bilanci delle partecipate per la valutazione delle azioni o per iscrivere i dividendi per maturazione</i>	Variazione del sistema informatico della società a decorrere dal 2016, con possibili complicazioni nella corretta ricostruzione dei saldi
Imprese con diversi sedi (o unità operative, o cantieri) che necessitano di tempi lunghi per acquisire i dati ai fini delle valutazioni delle rimanenze o delle commesse	Società interessate da operazioni di riorganizzazione (fusioni, scissioni, conferimenti) che hanno comportato una revisione della struttura organizzativa
Sostituzione dell'organo amministrativo nei primi giorni dell'anno, con necessità di maggior tempo per la assimilazione e condivisione dei dati	Altri problemi valutativi legati alla particolare attività svolta dalla società che richiedono un'analisi dell'andamento del mercato nei primi mesi del nuovo esercizio

I fattori esterni e occasionali non sono di norma ritenuti idonei agli effetti del rinvio.

STUDIO CONTIN FERLA

DOTTORI COMMERCIALISTI, REVISORI LEGALI & AVVOCATI
CONSULENZA AZIENDALE SOCIETARIA TRIBUTARIA E LEGALE

Adempimento	Soggetto tenuto all'adempimento	Scadenza	Data ultima per esercizio chiuso al 31 dicembre 2018	
			Termine ordinario	Termine prorogato
<ul style="list-style-type: none"> • Predisposizione progetto di bilancio • Predisposizione relazione sulla gestione • Consegna progetto di bilancio e relazione sulla gestione al Collegio sindacale • Consegna progetto di bilancio e relazione sulla gestione al Revisore contabile 	Organo amministrativo	Entro 30 giorni dalla data fissata per l'assemblea di approvazione (articolo 2429, comma 1, cod. civ.)	30 marzo 2018	30 maggio 2018
<ul style="list-style-type: none"> • Deposito progetto di bilancio e allegati, relazioni degli organi di controllo presso la sede sociale 	Organo amministrativo + organi di controllo	Entro 15 giorni dalla data fissata per l'assemblea di approvazione (articolo 2429, comma 1, cod. civ.)	14 aprile 2018 (domenica)	14 giugno 2018
<ul style="list-style-type: none"> • Celebrazione assemblea per approvazione bilancio 	Convocazione a cura organo amministrativo	Entro 120 – 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio (articolo 2364, comma 2, cod. civ.)	30 aprile 2018	29 giugno 2018
<ul style="list-style-type: none"> • Deposito del bilancio approvato presso il Registro Imprese 	Organo amministrativo	Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio (articolo 2435, comma 1, cod. civ.)	30 maggio 2018	29 luglio 2018

RINNOVO ORGANI SOCIALI

ARGOMENTI DA PORRE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Segnalare qualora, in sede di approvazione del bilancio, risulti necessario provvedere al rinnovo degli organi societari.

Organo amministrativo:

- Sì
- No

Organo di controllo:

- Revisore Unico
- Società di revisione
- Sindaco Unico
- Collegio sindacale, senza funzione di Revisione
- Collegio sindacale, con funzione di revisione

CONTEGGIO AMMORTAMENTI PER L'ANNO 2018

La determinazione delle quote di ammortamento per l'anno 2018 deve essere effettuata in conformità alle indicazioni del documento contabile Oic 16 che, al riguardo, precisa che l'ammortamento è il procedimento con cui si ripartisce il costo di una immobilizzazione materiale tra gli esercizi della sua stimata vita utile.

Inoltre:

- l'ammortamento è un costo ricorrente che va registrato nella sua interezza anche se l'impresa ha subito una perdita o se il cespite non è stato sfruttato nei volumi previsti;
- il piano di ammortamento inizialmente predisposto deve prevedere un suo riesame periodico per verificare che non siano intervenuti cambiamenti tali da richiedere una modifica delle stime effettuate nella determinazione della residua possibilità di utilizzazione;
- se la residua possibilità di utilizzazione va modificata, il valore contabile dell'immobilizzazione (costo storico al netto degli ammortamenti già stanziati) va ripartito sulla nuova vita utile residua del cespite e tale modifica va motivata in Nota integrativa.

Tale concetti debbono essere tenuti ben presenti ogni volta che si adottino delle variazioni delle quote di ammortamento rispetto a quelle adottate nei precedenti anni.

Va anche precisato che il documento Oic 16 meglio precisa le **ipotesi di beni che non vanno ammortizzati**, sottintendendo che la procedura vada applicata in tutte le altre ipotesi.

Fabbricati civili	Fabbricati investimento	<ul style="list-style-type: none"> • I fabbricati civili che rappresentano una forma d'investimento possono non essere ammortizzati se il valore corrente è maggiore o uguale al valore netto contabile; • se sono ammortizzati, il loro piano di ammortamento risponde alle medesime caratteristiche delle altre immobilizzazioni materiali
	Fabbricati accessorio	I fabbricati civili che hanno carattere accessorio rispetto a quelli direttamente ed indirettamente strumentali sono assimilati ai fabbricati industriali e sono ammortizzati
Beni destinati alla vendita	I beni iscritti nelle immobilizzazioni, nel momento in cui sono destinati all'alienazione, sono riclassificati nell'attivo circolante e quindi valutati al minore tra il valore netto contabile e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato. I medesimi beni destinati alla vendita non sono più oggetto di ammortamento	
Beni obsoleti	<ul style="list-style-type: none"> • I cespiti obsoleti e che non saranno più utilizzati nel ciclo produttivo vanno riclassificati nell'attivo circolante e valutati al minore tra il valore netto contabile e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato. • Per valore desumibile dall'andamento di mercato si intende il valore netto di realizzazione, ossia, il prezzo di vendita nel corso della normale gestione al netto dei costi diretti di vendita e dismissione. • Tali beni non sono più oggetto di ammortamento 	
Beni con valore contabile < al valore residuo stimato	<p>Il valore residuo stimato è definito come "il valore realizzabile dal bene al termine del periodo di vita utile residua".</p> <p>Si tratta dunque del valore che l'impresa stima di ottenere al termine della vita utile dall'alienazione del bene e non, invece, del valore corrente stimato dall'impresa nel corso dei diversi esercizi di utilizzo del bene.</p> <p>Tale valore deve essere determinato nel momento in cui l'impresa acquista il bene ed inizia il processo di ammortamento e deve essere successivamente</p>	

STUDIO CONTIN FERLA

DOTTORI COMMERCIALISTI, REVISORI LEGALI & AVVOCATI
CONSULENZA AZIENDALE SOCIETARIA TRIBUTARIA E LEGALE

sistematicamente aggiornato

ELENCO DEI BENI PER I QUALI NON È STATO EFFETTUATO L'AMMORTAMENTO

N°	DESCRIZIONE	MOTIVAZIONE DELLA SCELTA (indicare una delle 4 ipotesi viste sopra)

ELENCO DEI BENI PER I QUALI È STATA MODIFICATA LA QUOTA DI AMMORTAMENTO

N°	DESCRIZIONE	MOTIVAZIONE DELLA SCELTA

Rimangono poi applicabili i seguenti principi di natura fiscale:

1. il criterio di derivazione, per cui gli ammortamenti sono deducibili se e nella misura in cui risultano imputati a Conto economico;
2. la tabella del D.M. 31 dicembre 1988, contenente le percentuali massime di ammortamento deducibili fiscalmente (per chi avesse utilizzato le predette misure anche a livello civilistico, pertanto, si continua il precedente piano di ammortamento);
3. la regola per cui nel primo anno di ammortamento del bene, l'aliquota tabellare deve essere ridotta al 50%;
4. la regola per cui la deduzione delle quote di ammortamento avviene solo a decorrere dal momento di entrata in funzione del bene (e non da quando il bene è pronto all'uso, come richiede il codice civile);
5. la deduzione integrale del costo dei beni di valore unitario non superiore a 516,46 euro (sia pure con alcune accortezze che verranno poi descritte);
6. per i beni nuovi acquistati nel 2018 (ed entrati in funzione nel medesimo anno) è possibile godere del maxi ammortamento che, tuttavia, viene rappresentato come variazione extracontabile e non interessa il Conto economico. Per i beni appartenenti alla categoria Industria 4.0 (se interconnessi), è possibile beneficiare dell'iper ammortamento. Il beneficio non transita però dalla contabilità;
7. eventuali svalutazioni civilistiche dei beni sono irrilevanti ai fini fiscali.

Deve essere poi rammentato che l'Amministrazione finanziaria può disconoscere i benefici fiscali derivanti da **comportamenti contabili non coerenti** (quindi non opportunamente giustificati in Nota integrativa) con quelli del passato.

A seguire si presentano alcune tabelle di supporto per la corretta impostazione degli ammortamenti.

STUDIO CONTIN FERLA

DOTTORI COMMERCIALISTI, REVISORI LEGALI & AVVOCATI
CONSULENZA AZIENDALE SOCIETARIA TRIBUTARIA E LEGALE

SCHEMA PER LA VERIFICA DEI CRITERI DI AMMORTAMENTO DEI BENI MATERIALI					
N°	DOMANDA A CUI RISPONDERE				✓
01	Confermare che le percentuali di ammortamento utilizzate sono non superiori rispetto a quelle fiscalmente ammesse in deduzione				
02	Segnalare i beni per i quali le percentuali fiscali sono inferiori rispetto a quelle utilizzate a Conto economico:				
	Descrizione	Aliquota civile	Aliquota fiscale		
03	Confermare che non sono più stanziati quote di ammortamento anticipato				
04	Confermare che non sono più stanziati quote di ammortamento accelerato				
05	Confermare che, per eventuali beni immobili rivalutati, l'ammortamento sia stato effettuato sui valori incrementati per effetto, appunto, della rivalutazione, ove già riconosciuta a fini fiscali				
	Descrizione bene immobile	Valori civili		Valori fiscali	
		storico	quota	storico	quota
06	Confermare che le percentuali di ammortamento sono coerenti con quelle applicate negli anni passati				
07	Confermare che, in caso di manutenzioni capitalizzate, l'ammortamento rispecchia la utilità residua del bene e non si traduce in una immediata imputazione a Conto economico dell'intero valore nell'anno				
08	Confermare che la percentuale di ammortamento è stata ridotta al 50% per i beni acquistati nel corso del 2018				
09	Confermare che, per i beni di valore unitario non superiore a 516,46 euro è stato seguito uno				

STUDIO CONTIN FERLA

DOTTORI COMMERCIALISTI, REVISORI LEGALI & AVVOCATI
CONSULENZA AZIENDALE SOCIETARIA TRIBUTARIA E LEGALE

PROSPETTO DEDUCIBILITÀ IRAP DALL'IRES

Irap pagata nell'anno a saldo esercizio precedente	€
Irap pagata nell'anno primo acconto	€
Irap pagata nell'anno secondo acconto	€
Irap pagata nell'anno (riferita ad annualità pregresse)	€

	2016	2017	2018
Costo personale dipendente (B9)	€	€	€
PIÙ Costi assimilati al personale dipendente (B7)	€	€	€
MENO Totale deduzioni operate	€	€	€
Differenza	€	€	€
Valore della produzione netta	€	€	€
Percentuale di deducibilità	%	%	%
Irap deducibile su costo personale dipendente ed assimilati			(A)
Irap deducibile nella misura del 10% in presenza interessi passivi			(B)

Totale Irap deducibile	(A + B)
-------------------------------	----------------

**VERIFICA DELLA OPERATIVITÀ DELLA SOCIETÀ
(società non operative ex articolo 30, L.724/1994)**

Cause di esclusione (verificate sull'anno 2018)	1	Costituzione in società di capitali obbligatoria per legge
	2	Primo periodo d'imposta
	3	Società in amministrazione controllata o straordinaria
	4	Società ed enti che controllano società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani ed esteri, non ché società ed enti quotati e società da essi controllate, anche indirettamente
	5	Società esercenti attività di servizio pubblico di trasporto
	6	Numero di soci non inferiore a 50
	7	Società che nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unità
	8	Società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria, di liquidazione coatta amministrativa ed in concordato preventivo
	9	Società che presentano un ammontare complessivo del valore della produzione (raggruppamento A del Conto economico) superiore al totale attivo dello Stato patrimoniale
	10	Società partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20% del Capitale sociale
	11	Società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore
	12	Società consortili
	//	<i>Start up</i> innovative
Cause disapplicazione che consentono di non presentare istanza di interpello (verificate sull'anno 2018)	99*	Società in stato di liquidazione, cui non risulti applicabile la disciplina dello scioglimento o trasformazione agevolata di cui all'articolo 1, comma 129 della Finanziaria 2008, che con impegno assunto in dichiarazione dei redditi richiedono la cancellazione dal Registro Imprese a norma degli articoli 2312 e 2495, cod. civ., entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi successiva
	2	Società soggette ad una delle procedure di cui all'articolo 105, Tuir o a una procedura di liquidazione giudiziaria (ad esempio fallimento, liquidazione coatta, etc.); la disapplicazione opera con riferimento ai periodi d'imposta precedenti all'inizio di dette procedure, i cui termini di presentazione delle dichiarazioni scadono successivamente all'inizio delle procedure medesime
	3	Società sottoposte a sequestro penale o a confisca nelle fattispecie di cui agli articoli 2-sexies e 2-nonies, L. 575/1965 o in altre fattispecie analoghe in cui il Tribunale in sede civile abbia disposto la nomina di un amministratore giudiziario
	4	Società che dispongono di immobilizzazioni costituite da immobili concessi in locazione a enti pubblici ovvero locati a canone vincolato in base alla L. 431/1998 o ad altre leggi regionali o statali
	5	Società che detengono partecipazioni in società considerate non di comodo ai sensi dell'articolo 30, L. 724/1994; società escluse dall'applicazione della disciplina anche in conseguenza di accoglimento dell'istanza di disapplicazione; società collegate residenti all'estero cui si applica il regime dell'articolo 168, Tuir.

STUDIO CONTIN FERLA

DOTTORI COMMERCIALISTI, REVISORI LEGALI & AVVOCATI
CONSULENZA AZIENDALE SOCIETARIA TRIBUTARIA E LEGALE

Cause disapplicazione che consentono di non presentare istanza di interpello (verificate sull'anno 2018)	6	Società che hanno ottenuto l'accoglimento dell'istanza di disapplicazione in relazione a un precedente periodo di imposta sulla base di circostanze oggettive puntualmente indicate nell'istanza che non hanno subito modificazioni nei periodi di imposta successivi
	7	Ipotesi di cui al precedente codice 6 se la società è esonerata dalla compilazione del prospetto
	8	Società che esercitano prevalentemente attività agricola ai sensi articolo 2135, cod.civ. e rispettano le condizioni di cui all'articolo 2, D.Lgs. 99/2004
	9	Società per le quali gli adempimenti e i versamenti tributari sono stati sospesi o differiti da disposizioni normative adottate in conseguenza della dichiarazione di emergenza ai sensi articolo 5, L. 225/1992. La disapplicazione opera limitatamente al periodo d'imposta in cui si è verificato l'evento calamitoso e quello successivo

* da indicare solo se in una delle precedenti dichiarazioni è stato assunto l'impegno della cancellazione dal Registro Imprese

Istanza di interpello disapplicativo	A	Già presentata
	B	Da presentare
	C	Non necessaria
	D	Da valutare con lo studio

Descrizione	2016	2017	2018	MEDIA
Titoli e crediti				
Immobili e altri beni				
Immobili di categoria A/10				
Immobili abitativi				
Altre immobilizzazioni				

Segnalare la presenza di:

beni in locazione finanziaria

beni riscattati da locazione finanziaria

beni acquistati e venduti nel corso del triennio

Dettagliare le anomalie di svolgimento dell'attività relative al periodo d'imposta 2018, tenendo presente che lo studio provvederà ad un'analisi approfondita della particolare situazione, richiedendo eventuali notizie aggiuntive in merito:

VERIFICA DELLO STATO DI PERDITA SISTEMICA
(società in perdita sistemica ex D.L. n.138/11)

Per il 2018 la società presenta uno dei seguenti status
(indicare il dettaglio reddituale nella tabella sottostante):

- La società NON è di comodo in quanto, sul quinquennio 2013-2017, presenta almeno due periodi d'imposta con reddito positivo (anche inferiore al reddito minimo),
- La società NON è di comodo in quanto, sul quinquennio 2013-2017, presenta almeno un periodo d'imposta con reddito superiore al reddito minimo
- La società è di comodo in quanto le dichiarazioni dei periodi d'imposta 2013-2017 sono tutte in perdita fiscale
- La società è di comodo in quanto nel quinquennio 2013-2017 sono in perdita fiscale quattro periodi d'imposta (anche non consecutivi) ed il quinto presenta un reddito dichiarato inferiore a quello "minimo" determinato ai sensi dell'articolo 30, L. 724/1994 (disciplina società non operative)

Annualità	2013	2014	2015	2016	2017
reddito (perdita) (verificare dal modello Unico)					
reddito minimo (calcolare solo nel caso di perdita fiscale)					
causa di disapplicazione (indicare il relativo codice)					

Cause di esclusione	1	Costituzione in società di capitali obbligatoria per legge
	2	Primo periodo d'imposta
	3	Società in amministrazione controllata o straordinaria
	4	Società ed enti che controllano società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani ed esteri, non ché società ed enti quotati e società da essi controllate, anche indirettamente
	5	Società esercenti attività di servizio pubblico di trasporto
	6	Numero di soci non inferiore a 50
	7	Società che nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unità
	8	Società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria, di liquidazione coatta amministrativa ed in concordato preventivo
	9	Società che presentano un ammontare complessivo del valore della produzione (raggruppamento A del Conto economico) superiore al totale attivo dello Stato patrimoniale
	10	Società partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20% del Capitale sociale
	11	Società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore
	12	Società consortili

STUDIO CONTIN FERLA

DOTTORI COMMERCIALISTI, REVISORI LEGALI & AVVOCATI
CONSULENZA AZIENDALE SOCIETARIA TRIBUTARIA E LEGALE

<p>Cause disapplicazione che consentono di non presentare istanza di interpello</p> <p>-</p> <p>Provvedimento 11 giugno 2012</p>	99*	Società in stato di liquidazione, cui non risulti applicabile la disciplina dello scioglimento o trasformazione agevolata di cui all'articolo 1, comma 129 della Finanziaria 2008, che con impegno assunto in dichiarazione dei redditi richiedono la cancellazione dal Registro Imprese a norma degli articoli 2312 e 2495, cod. civ. entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi successiva
	2	Società soggette ad una delle procedure di cui all'articolo 105 Tuir o a una procedura di liquidazione giudiziaria (ad es. fallimento, liquidazione coatta, etc.); la disapplicazione opera con riferimento ai periodi d'imposta precedenti all'inizio di dette procedure, i cui termini di presentazione delle dichiarazioni scadono successivamente all'inizio delle procedure medesime
	3	Società sottoposte a sequestro penale o a confisca nelle fattispecie di cui agli articoli 2-sexies e 2-nonies, L. 575/1965 o in altre fattispecie analoghe in cui il Tribunale in sede civile abbia disposto la nomina di un amministratore giudiziario
	4	Società che detengono partecipazioni in società considerate non di comodo ai sensi dell'articolo 30, L. 724/1994; società escluse dall'applicazione della disciplina anche in conseguenza di accoglimento dell'istanza di disapplicazione; società collegate residenti all'estero cui si applica il regime dell'articolo 168, Tuir
	5	Società che hanno ottenuto l'accoglimento dell'istanza di disapplicazione in relazione a un precedente periodo di imposta sulla base di circostanze oggettive puntualmente indicate nell'istanza che non hanno subito modificazioni nei periodi di imposta successivi
	6	Ipotesi di cui al precedente codice 5 se la società è esonerata dalla compilazione del prospetto
	7	Società che conseguono un margine lordo (MOL) positivo
	8	Società per le quali gli adempimenti e i versamenti tributari sono stati sospesi o differiti da disposizioni normative adottate in conseguenza della dichiarazione di emergenza ai sensi articolo 5, L. 225/1992. La disapplicazione opera limitatamente al periodo d'imposta in cui si è verificato l'evento calamitoso e quello successivo
	9	Società per le quali risulta positiva la somma algebrica della perdita fiscale di periodo e degli importi che non concorrono a formare il reddito imponibile per effetto di proventi esenti, esclusi o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva, o ad altre disposizioni agevolate
	10	Società che esercitano prevalentemente attività agricola ai sensi articolo 2135, cod. civ. e rispettano le condizioni di cui all'articolo 2, D.Lgs. 99/2004
	11	Società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore
	12	Società che si trovano nel primo periodo d'imposta

* da indicare solo se in una delle precedenti dichiarazioni è stato assunto l'impegno della cancellazione dal Registro Imprese

STUDIO CONTIN FERLA

DOTTORI COMMERCIALISTI, REVISORI LEGALI & AVVOCATI
CONSULENZA AZIENDALE SOCIETARIA TRIBUTARIA E LEGALE

PROSPETTO PER LA GESTIONE DELLA DEDUCIBILITÀ DEI COMPENSI AGLI ORGANI SOCIETARI

Per gestire correttamente la deducibilità ai fini fiscali dei compensi agli amministratori secondo il criterio di cassa, è opportuno evidenziare quanto segue:

Compenso da delibera assembleare relativo al 2018	Di cui pagato nel corso del 2018	Di cui pagato entro il 31 dicembre 2018 ad amministratori con partita Iva	Di cui pagato entro il 12 gennaio 2018 ad amministratori senza partita Iva	Di cui non pagato

PROSPETTO PER IL CALCOLO DELLA QUOTA DEDUCIBILE DELLE SPESE DI MANUTENZIONE

Le spese di manutenzione che sono imputate a Conto economico hanno un diverso regime di deducibilità a seconda che siano ascrivibili ad una delle seguenti fattispecie:

1) Spese di manutenzione su beni di terzi	€, ..	Deducibili senza limiti quantitativi, salvo regole specifiche (ad esempio, manutenzioni su vetture)
2) Spese di manutenzione su beni propri da capitalizzare	€, ..	Si deducono tramite ammortamenti
3) Spese di manutenzione derivanti da contratti di manutenzione	€, ..	Si deducono in base alla competenza temporale
4) Spese di manutenzione su beni propri	€, ..	Si deducono sulla base del <i>plafond</i> determinato come segue

TOTALE SPESE DI MANUTENZIONE A BILANCIO

€, ..

Beni propri materiali, come risultanti dal libro dei beni ammortizzabili alla data del 01 gennaio 2018 + €, ..

Beni propri materiali coperti da contratto di manutenzione - €, ..

STUDIO CONTIN FERLA

DOTTORI COMMERCIALISTI, REVISORI LEGALI & AVVOCATI
CONSULENZA AZIENDALE SOCIETARIA TRIBUTARIA E LEGALE

Valore dell'area sulla quale insistono fabbricati o delle aree non edificate	-	€	
Base di calcolo	=	€	x 5%
<i>Plafond</i> di deducibilità delle spese di manutenzione su beni propri non coperti da contratti di manutenzione		€	
Spese a bilancio		€	
Spese deducibili		€	
Eccedenza da ripartire in 5 anni		€	

STUDIO CONTIN FERLA

DOTTORI COMMERCIALISTI, REVISORI LEGALI & AVVOCATI
CONSULENZA AZIENDALE SOCIETARIA TRIBUTARIA E LEGALE

SCHEDA PER IL CONTROLLO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

Le spese che, nel passato, venivano solitamente qualificate come di rappresentanza vengono diversamente classificate dalla normativa fiscale e subiscono un regime di deducibilità così schematizzabile:

casistica	descrizione	Regime di deducibilità
01	Spese per acquisto di beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 euro	Integralmente deducibili nell'esercizio di competenza
02	Spese di rappresentanza vere e proprie, tra cui vanno compresi anche gli acquisti di beni per omaggio di valore unitario superiore a 50 euro	Deducibili entro limiti percentuali dei ricavi e proventi tipici
03	Spese considerate non di rappresentanza	Integralmente deducibili nell'esercizio di competenza

A seguire si presenta una descrizione delle singole fattispecie finalizzata ad un riepilogo finale delle voci, indispensabile ai fini della corretta determinazione del carico fiscale di periodo.

Spese per omaggi

In questa categoria vanno collocate le spese per acquisto di soli beni (agende, calendari, penne, ma anche beni differenti non oggetto della attività propria dell'impresa, quali bottiglie di vino, generi alimentari, etc.). L'imposta non detraibile si cumula con il costo del bene e, pertanto, il limite dei 50 euro va commisurato alla sommatoria delle due componenti. Di fatto, nei casi d'imposta indetraibile, il limite effettivo di imponibile è il seguente:

descrizione	Limite max di imponibile
Acquisto di beni con Iva indetraibile al 4%	48,08 euro
Acquisto di beni con Iva indetraibile al 10%	45,45 euro
Acquisto di beni con Iva indetraibile al 22%	40,98 euro

INDIVIDUAZIONE DELLA PRIMA CLASSE DI SPESE

01	Nel Conto economico dell'anno 2018 è imputato il seguente importo a titolo di spese per acquisto beni di valore unitario non superiore a 50 euro	€,...
----	--	----------------

Spese di rappresentanza vere e proprie deducibili a plafond

Il secondo gruppo di spese di rappresentanza menziona le spese riconducibili alle seguenti casistiche:

elementi distintivi		descrizione
CARATTERISTICHE		Deve trattarsi di spese per erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi, effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni e il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell'obiettivo di generare, anche potenzialmente, benefici economici per l'impresa ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore
DIFFERENTI TIPOLOGIE	a)	le spese per viaggi turistici in occasione dei quali siano programmate e in concreto svolte significative attività promozionali dei beni o dei servizi la cui produzione o il cui scambio costituisce oggetto dell'attività caratteristica dell'impresa
	b)	le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di ricorrenze aziendali o di festività nazionali o religiose
	c)	le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione dell'inaugurazione di nuove sedi, uffici o stabilimenti dell'impresa
	d)	le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di mostre, fiere, ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall'impresa
	e)	ogni altra spesa per beni e servizi distribuiti o erogati gratuitamente, ivi inclusi i contributi erogati gratuitamente per convegni, seminari e manifestazioni simili il cui sostenimento risponda ai criteri di inerenza (qui si ricomprendono gli acquisti per beni da destinare ad omaggio di valore unitario superiore a 50 euro)

Alla luce di quanto sopra è possibile individuare la seconda classe di spese e l'ammontare di effettiva deducibilità rapportato ai ricavi e proventi tipici dell'azienda:

INDIVIDUAZIONE DELLA SECONDA CLASSE DI SPESE			
02	a)	Spese per viaggi di promozione (la quota parte di spese di vitto e alloggio va considerata al 75%)	€
	b)	Spese per intrattenimento legato a ricorrenze (la quota parte di spese di vitto e alloggio va considerata al 75%)	€
	c)	Spese per intrattenimento legato ad inaugurazioni (la quota parte di spese di vitto e alloggio va considerata al 75%)	€
	d)	Spese per intrattenimento legato a fiere ed esposizioni (la quota parte di spese di vitto e alloggio va considerata al 75%)	€
	e)	Altre spese di rappresentanza (la quota parte di spese di vitto e alloggio va considerata al 75%)	€
	TOTALE VOCE CONTABILE		
l'Agenzia delle entrate sostiene che, qualora nelle voci di cui sopra vi fossero comprese spese di vitto e alloggio per le quali non si fosse detratta l'Iva (per mancanza della fattura o per libera scelta), il costo deducibile deve essere ricavato mediante scorporo dell'imposta, tranne nelle ipotesi in cui la mancata richiesta della fattura corrisponde ad una scelta economicamente vantaggiosa per l'azienda. <input type="checkbox"/> barrare la casella per autorizzare la deduzione del costo comprensivo dell'Iva			
A DEDURRE QUOTA IVA NON DEDUCIBILE			€

STUDIO CONTIN FERLA

DOTTORI COMMERCIALISTI, REVISORI LEGALI & AVVOCATI
CONSULENZA AZIENDALE SOCIETARIA TRIBUTARIA E LEGALE

TOTALE VOCE DA CONSIDERARE NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI (A)			€
DATI CONTO ECONOMICO			
A1	€		
A5	€		
TOTALE (B)	€		

02	PLAFOND	→	RIPARTIRE IL VALORE DI (B)	→	SINO A 10.000.000,00 DI	1,5%	€	
					€			
					PER L'ECCEDEXZA SINO A 50.000.000,00	0,6%	€	
				€				
				€	0,4%	€		
	TOTALE PLAFOND DEDUCIBILITÀ(C)							€
RACCORDO CON IL MODELLO REDDITI				SE (A) > (C)	QUOTA DEDUCIBILE = (A)		€	
					QUOTA NON DEDUCIBILE (A) - (C)		€	
				SE (A) < (C)	QUOTA DEDUCIBILE = (A)		€	

STUDIO CONTIN FERLA

DOTTORI COMMERCIALISTI, REVISORI LEGALI & AVVOCATI
CONSULENZA AZIENDALE SOCIETARIA TRIBUTARIA E LEGALE

Spese non di rappresentanza

Il D.M. individua delle spese che sono da considerarsi di natura puramente promozionale e, come tali, sono pienamente deducibili senza applicazione del *plafond*.

INDIVIDUAZIONE DELLA TERZA CLASSE DI SPESE			
03	PER TUTTE LE IMPRESE	le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, in occasione di mostre, fiere, esposizioni ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall'impresa (la quota parte di spese di vitto e alloggio va considerata al 75%)	€
		le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, in occasione di visite a sedi, stabilimenti o unità produttive dell'impresa. (la quota parte di spese di vitto e alloggio va considerata al 75%)	€
	PER LE IMPRESE CHE ORGANIZZANO MANIFESTAZIONI FIERISTICHE	le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, sostenute nell'ambito di iniziative finalizzate alla promozione di specifiche manifestazioni espositive o altri eventi simili	€
	PER LE SOLE DITTE INDIVIDUALI	le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute direttamente dall'imprenditore individuale in occasione di trasferte effettuate per la partecipazione a mostre, fiere, ed eventi simili in cui sono esposti beni e servizi prodotti dall'impresa o attinenti all'attività caratteristica della stessa. (la quota parte di spese di vitto e alloggio va considerata al 75%)	€
	TOTALE VOCE CONTABILE		
		I'Agenzia delle entrate sostiene che, qualora nelle voci di cui sopra vi fossero comprese spese di vitto e alloggio per le quali non si fosse detratta l'Iva (per mancanza della fattura o per libera scelta), il costo deducibile deve essere ricavato mediante scorporo dell'imposta, tranne nelle ipotesi in cui la mancata richiesta della fattura corrisponde ad una scelta economicamente vantaggiosa per l'azienda. <input type="checkbox"/> barrare la casella per autorizzare la deduzione del costo comprensivo dell'Iva	
A DEDURRE QUOTA IVA NON DEDUCIBILE			€
TOTALE VOCE DA CONSIDERARE NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI			€
DOCUMENTAZIONE PROBATORIA DA CONSERVARE			
La deducibilità delle erogazioni e delle spese sopra indicate è subordinata alla tenuta di un'apposita documentazione dalla quale risultino anche:			
<ol style="list-style-type: none"> 1. le generalità dei soggetti ospitati, 2. la durata e il luogo di svolgimento della manifestazione, 3. la natura dei costi sostenuti. 			
<input type="checkbox"/> barrare la casella per attestare che l'azienda è in grado di dimostrare i suddetti requisiti della documentazione			

STUDIO CONTIN FERLA

DOTTORI COMMERCIALISTI, REVISORI LEGALI & AVVOCATI
CONSULENZA AZIENDALE SOCIETARIA TRIBUTARIA E LEGALE

PROSPETTO FINALE RIEPILOGATIVO		
01	TOTALE SPESE RILEVANTI DELLA PRIMA CLASSE	€
02	TOTALE SPESE RILEVANTI DELLA SECONDA CLASSE (solo importo deducibile)	€
03	TOTALE SPESE RILEVANTI DELLA TERZA CLASSE	€
	TOTALE SPESE AMMESSE IN DEDUZIONE	€

RACCORDO CON LA CONTABILITÀ:			
	Di cui imputate al conto	€	
	Di cui imputate al conto	€	
	Di cui imputate al conto	€	
	Di cui imputate al conto	€	
	TOTALE	€	A QUADRATURA €

RACCORDO DELLE SPESE DI VITTO E ALLOGGIO		
<p>A decorrere dal 2009, le spese di vitto e alloggio son deducibili nella misura del 75%, tranne se riferite a trasferte effettuate da dipendenti e collaboratori fuori dal territorio comunale.</p> <p>Nel caso in cui siano qualificabili come spese di rappresentanza, inoltre, soggiacciono agli ulteriori limiti di deducibilità di cui alla precedente scheda.</p> <p>Appare allora opportuno fornire, se non già presente, una distinzione della voce contabile come segue</p>		
01	Spese per vitto e alloggio relative a trasferte di dipendenti e collaboratori fuori dal Comune	€
02	Spese per vitto e alloggio relative a dipendenti e collaboratori nel Comune	€
03	Spese per vitto e alloggio qualificabili come spese di rappresentanza	€
	• sostenute per organizzazione di viaggi di promozione	
	• sostenute per intrattenimento legato a ricorrenze	
	• sostenute per intrattenimento legato ad inaugurazioni	
	• sostenute per intrattenimento in occasione di fiere ed esposizioni	
04	Spese per vitto e alloggio non qualificabili come di rappresentanza:	€
	• sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, in occasione di mostre, fiere, esposizioni ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall'impresa	
	• sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, in occasione di visite a sedi, stabilimenti o unità produttive dell'impresa	
05	• sostenute direttamente dall'imprenditore individuale in occasione di trasferte effettuate per la partecipazione a mostre, fiere, ed eventi simili in cui sono esposti beni e servizi prodotti dall'impresa o attinenti all'attività caratteristica della stessa	
	Sostenute in altre occasioni o per altre motivazioni: specificare	€

PROSPETTO DEI CREDITI DI MODESTA ENTITÀ DA STRALCIARE

Le perdite su crediti di modesta entità

Fiscalmente le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e, in ogni caso, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali. Le perdite, dunque, devono essere analiticamente provate sulla base di un'effettiva documentazione del mancato realizzo e del carattere definitivo della perdita stessa. L'impresa dovrà, inoltre, dimostrare di avere fatto tutto il possibile per il recupero del credito in sofferenza. La dimostrazione potrà avvenire, ad esempio, attraverso l'infruttuosa attivazione di azioni legali per il recupero del credito, l'esito negativo del pignoramento, l'irreperibilità del debitore, denuncia penale per truffa, la dimostrata convenienza all'abbandono del credito etc. Naturalmente la possibilità di considerare deducibili le perdite è limitata alla parte che ecceda l'eventuale accantonamento al fondo rischi su crediti presente in bilancio.

Per i crediti **di modesto importo** lo stralcio può avvenire, invece, con criteri meno rigorosi dal momento che, proprio la loro modesta entità, può non essere conveniente per l'impresa intraprendere azioni di recupero che comportino il sostenimento di ulteriori oneri. In tali fattispecie viene riconosciuta, infatti, l'inerenza del costo, conseguentemente la perdita sul credito, dal momento che con lo stralcio si pervenire comunque ad un maggior risultato economico in termini di risparmio (ovvero le spese per intraprendere l'azione legale di recupero). La nozione di "modesto importo" deve essere valutata in relazione alle dimensioni dell'azienda nonché sulla base del tipo di attività esercitata e del volume d'affari.

A seguito delle modifiche apportate all'articolo 101, comma 5, Tuir, vengono previste ipotesi "automatiche" di deducibilità per le quali non vi è la necessità di inviare ai propri clienti dichiarazioni di remissione. In particolare, gli elementi certi e precisi sussistono:

- quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto, a prescindere dall'importo;
- i crediti di modesta entità viene previsto che gli stessi si ritengono tali quando il loro ammontare non è superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione (fatturato sopra i 100 milioni di euro) e non superiore a 2.500 euro per tutte le altre imprese; per tali crediti di modesto importo si afferma che gli elementi certi e precisi che legittimano la deduzione della perdita ai fini fiscali sussistono in ogni caso quando sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito;
- quando, a prescindere dall'importo, il credito sia stato stralciato (perdita su crediti) in applicazione dei corretti principi contabili.

Al di fuori di questi casi, per i crediti di modesto importo, resta comunque opportuno l'invio al proprio cliente di una specifica dichiarazione di remissione del debito.

Creditore	Importo	Inviata dichiarazione di remissione (*)
		<input type="checkbox"/>

(*) di seguito si riporta un *fac-simile* di dichiarazione del debito da inviare ai clienti per i quali si intende procedere allo stralcio totale o parziale dei crediti stessi.

Se lo spazio è insufficiente, fotocopiare questa pagina e attribuire di seguito la numerazione progressiva: ____

Fac-simile

DICHIARAZIONE DI REMISSIONE DEL DEBITO

Il sottoscritto, in qualità di legale rappresentante della Società con sede in Via codice fiscale e partita Iva

premesse

che risulta creditore nei confronti di con sede in..... Via codice fiscale e partita Iva..... dell'importo complessivo di €...../..... (.....virgola.....) per merce regolarmente fornita (*ovvero per servizi prestati*) come da fattura/e numero..... del

considerando

- la necessità per la scrivente di ricorrere ad un'azione legale stante la notoria difficoltà per la Vs. azienda ad adempiere alla normale obbligazione pecuniaria;
- la lentezza ed onerosità di una procedura di recupero del credito in relazione anche all'entità modesta del credito stesso;

visto

quanto previsto dall'articolo 1236, cod. civ. in base al quale la dichiarazione del debitore di rimettere il debito estingue l'obbligazione

dichiara

(opzione per la rinuncia totale)

irrevocabilmente ai sensi e per gli effetti del citato articolo 1236, cod. civ. di rinunciare, come rinuncia, totalmente al suddetto credito, nella misura di €/..... (.....virgola.....). Questa dichiarazione esplicherà la propria validità ove entro 10 gg. dal ricevimento della presente non ci pervenga una Vs. espressa attestazione di non volerne profittare.

(opzione per la rinuncia parziale)

irrevocabilmente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1236, cod. civ. di rinunciare, come rinuncia, parzialmente al suddetto credito, nella misura concordata di €/..... (.....virgola.....); il residuo importo di €/..... (.....virgola.....) ci sarà saldato a pronti entrodal ricevimento della presente. Questa dichiarazione esplicherà la propria validità ove entro e non oltre il medesimo termine di cui sopra non ci pervenga una Vs. espressa attestazione di non volerne profittare.

STUDIO CONTIN FERLA

DOTTORI COMMERCIALISTI, REVISORI LEGALI & AVVOCATI
CONSULENZA AZIENDALE SOCIETARIA TRIBUTARIA E LEGALE

PROSPETTO DI RICLASSIFICAZIONE DELLE POSTE DEL PATRIMONIO NETTO

PATRIMONIO NETTO				
Posta di patrimonio	Quota:		Disponibile per:	
	Disponibile	Non disponibile	Distribuzione ai soci	Altri utilizzi
Capitale..... euro	//	//	//	//
Riserva sopraprezzo azioni				
Riserva da rivalutazione				
Riserva legale				
Riserva statutaria				
Altre riserve				
Riserve per azioni o quote di società controllante				
Riserva da utili netti su cambi				
Riserva da valutazione partecipazioni con il metodo del patrimonio netto				
Riserva da deroghe <i>ex</i> articolo 2423				
Riserva per copertura flussi finanziari attesi (derivati)				
Utili (perdite) portati a nuovo				
Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio				

PROSPETTO AI FINI DELLA RIPORTABILITÀ DELLE PERDITE FISCALI

RIPORTABILITÀ DELLE PERDITE FISCALI

È necessario verificare l'utilizzabilità delle perdite fiscali, sulla base di quanto disposto dall'articolo 84, Tuir. Il D.L. 98/2011 ha stabilito che tutte le perdite realizzate da soggetti Ires siano illimitatamente riportabili.

Il riporto delle perdite è così regolamentato:

- a) perdite riportabili con compensazione libera: sono le perdite che sono conseguite **nei primi tre periodi d'imposta** (comprese le perdite imputate per trasparenza con riferimento **alla condizione soggettiva delle società socie di società trasparenti**) in relazione ad attività nuove;
- b) perdite riportabili con compensazione limitata all'80%: sono le perdite conseguite oltre il terzo periodo d'imposta e possono essere compensate entro il quinto periodo d'imposta successivo al loro conseguimento.

Può essere utilizzato a tale scopo il seguente prospetto:

PERDITE A COMPENSAZIONE LIBERA			
ANNO DI FORMAZIONE			
Residuo dal 2017			
- Utilizzo 2018			
= Residuo a riporto			

PERDITE A COMPENSAZIONE LIMITATA ALL'80%	
Residuo dal 2017	
- Utilizzo 2018	
= Residuo a riporto	

STUDIO CONTIN FERLA

DOTTORI COMMERCIALISTI, REVISORI LEGALI & AVVOCATI
CONSULENZA AZIENDALE SOCIETARIA TRIBUTARIA E LEGALE

PROSPETTO RELATIVO ALLA FORMAZIONE DEI FINANZIAMENTI SOCI

FINANZIAMENTI SOCI GIÀ PRESENTI AL 31-12-2016				
Data	Socio	Importo	Scadenza	Postergazione (*)
		€		<input type="checkbox"/>
		€		<input type="checkbox"/>
		€		<input type="checkbox"/>
		€		<input type="checkbox"/>
		€		<input type="checkbox"/>

FINANZIAMENTI SOCI GIÀ EROGATI NEL 2017				
Data	Socio	Importo	Scadenza	Postergazione (*)
		€		<input type="checkbox"/>
		€		<input type="checkbox"/>
		€		<input type="checkbox"/>
		€		<input type="checkbox"/>
		€		<input type="checkbox"/>
		€		<input type="checkbox"/>

FINANZIAMENTI SOCI EROGATI NEL 2018					
Data	Socio	Importo	Scadenza	Postergazione (*)	Infruttifero o a tasso inferiore al mercato
		€		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		€		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		€		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		€		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		€		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		€		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		€		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		€		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		€		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		€		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		€		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		€		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		€		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		€		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		€		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(*) barrare la casella per i finanziamenti con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori.

STUDIO CONTIN FERLA

DOTTORI COMMERCIALISTI, REVISORI LEGALI & AVVOCATI
CONSULENZA AZIENDALE SOCIETARIA TRIBUTARIA E LEGALE

La rinuncia del credito da parte del socio - che si concretizza in un atto formale effettuato esplicitamente nella prospettiva del rafforzamento patrimoniale della società - è trattata contabilmente alla stregua di un apporto di patrimonio. Pertanto, in tal caso la rinuncia dei soci al diritto alla restituzione trasforma il debito della società in una posta di patrimonio netto avente natura di riserva di capitale.

ATTENZIONE

A decorrere dall'esercizio 2016 la società beneficiaria della rinuncia (a prescindere dal transito a Conto economico che, come visto, non dovrebbe avvenire) è tenuta a tassare come sopravvenienza attiva (solo fiscale e non contabile) se il socio non consegna alla società una dichiarazione con l'indicazione del costo fiscalmente riconosciuto. Tale dichiarazione deve avvenire nella forma sotto rappresentata.

MARIO ROSSI (socio)

Via, ...

CAP Città (..)

Spett.le Società

ALFA Srl

Via

.....

**Rinuncia del credito da
parte del socio**

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ

(Ai sensi del D.P.R 28 dicembre 2000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a nato/a a (....) il,
residente nel Comune di(....), ViaNr.
....., codice fiscale

- in qualità di socio della
- sotto la propria responsabilità e Consapevole di quanto disposto dall'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e dall'art. 495 del C.P. in caso di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

che il valore fiscalmente riconosciuto del credito di ,00 euro cui ha rinunciato in data ... / ... / , ammonta ad euro.....,00.

Si allega copia del documento di identità in corso di validità

Data

IL

DICHIARANTE

Esente dall'imposta di bollo ai sensi degli artt. 37 c.1 DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e 14 Tabella B DPR 642/72

È opportuno l'invio a mezzo PEC o raccomandata senza busta

STUDIO CONTIN FERLA

DOTTORI COMMERCIALISTI, REVISORI LEGALI & AVVOCATI
CONSULENZA AZIENDALE SOCIETARIA TRIBUTARIA E LEGALE

PROSPETTO DEI DATI PER I BENI ACQUISITI IN *LEASING*, PER L'INDICAZIONE IN NOTA INTEGRATIVA (solo per i bilanci in forma ordinaria)

	Contratto	Data	Descrizione bene	Data consegna	Costo originario	Durata	Canone anticipato	Canoni successivi (n. _____)	Prezzo di riscatto
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									

PROSPETTO DELLE OPERAZIONI DI *LEASING* FINANZIARIO AL 31/12/2017

N.	Valore attuale delle rate di canone non scadute al 31/12/17 (A)	Interessi passivi di competenza 2018 (B)	Valore dei beni			
			Costo storico (sostenuto dal concedente) (C)	Quota di ammortamento 2018 (D)	Fondo ammortamento al 31/12/2018 (E)	Valore netto di bilancio (C - E)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						

STUDIO CONTIN FERLA

DOTTORI COMMERCIALISTI, REVISORI LEGALI & AVVOCATI
CONSULENZA AZIENDALE SOCIETARIA TRIBUTARIA E LEGALE

SCHEDA PER LA DETERMINAZIONE DELL'IMPONIBILE IRAP PER I SOGGETTI IRES

La determinazione dell'imponibile del tributo regionale è stata radicalmente rivista dal 2008, basandosi ora (in linea generale) sulle risultanze del Conto economico e non più sui dati rilevanti per la determinazione dell'imponibile delle imposte dirette.

Segnalare le informazioni richieste nella scheda che segue:

N°	DESCRIZIONE	NOTE	IMPORTO
1	i costi per lavoro autonomo occasionale, compresi quelli sostenuti a fronte dell'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere di cui all'articolo 67, comma 1, lettera l), Tuir		€
2	i costi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente di cui all'articolo 50, Tuir ivi comprese le collaborazioni coordinate e continuative a meno che la prestazione sia resa da un soggetto – residente o non residente – nell'ambito della propria attività artistica o professionale (titolari di partita Iva)	Vedi scheda dettaglio A	€
3	gli utili spettanti agli associati in partecipazione di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c) Tuir (apporto di solo lavoro)	Vedi scheda dettaglio B	€
4	i costi per attività commerciali occasionali di cui all'articolo 67, comma 1, lettera i), Tuir		€
5	la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria	Allegare prospetto fornito dalla società di <i>leasing</i> Vedi scheda dettaglio C	€
6	perdite su crediti (diverse dalla svalutazione, quali fallimenti, procedure esecutive infruttuose, etc.)		€
7	Ici - Imu	Allegare copia delle ricevute di pagamento	€
8	Costi per lavoro dipendente imputati in voci diverse da B9		€
	Costi per lavoro dipendente degli apprendisti		€
	Costi per lavoro con contratto di inserimento o contratto formazione	Allegare prospetto riepilogativo predisposto dal consulente del lavoro Vedi scheda dettaglio D	€
	Costi per lavoro dipendente dei disabili		€
	Costi per lavoro dipendente dei soggetti addetti alla R&S		€
	Inail riferito a qualsiasi tipologia di soggetto		€
	Dati per conteggio deduzioni per cuneo fiscale		
	Puro costo del lavoro interinale	Allegare prospetto riepilogativo rilasciato dalla società fornitrice	€
	Quota Inail gravante sul lavoro interinale		€
Quota di intermediazione pagata alle società di lavoro interinale	€		

STUDIO CONTIN FERLA

DOTTORI COMMERCIALISTI, REVISORI LEGALI & AVVOCATI
CONSULENZA AZIENDALE SOCIETARIA TRIBUTARIA E LEGALE

9	Componenti straordinarie connesse ad operazioni di trasferimento di aziende o rami d'azienda		€,...
10	Contributi di competenza dell'anno	Allegare la documentazione che comprovi la motivazione della erogazione del contributo Vedi scheda dettaglio E	€,...

A) Compensi per collaborazione coordinata e continuativa e occasionale

È necessario distinguere l'importo dei compensi per gli **amministratori** e altre collaborazioni coordinate continuative e dei relativi contributi Inps, dei compensi per prestazioni o servizi occasionali di soggetti senza partita Iva, dei compensi ai Sindaci senza partita Iva.

Descrizione	Importo in bilancio
Compensi amministratori	
• di cui con partita Iva	
• di cui senza partita Iva	
• quota contributi Inps	
Compensi sindaci	
• di cui con partita Iva	
• di cui senza partita Iva	
Compensi per collaborazioni con o senza progetto	
Compensi occasionali	

B) Canoni di *Leasing*

È necessario scorporare dai canoni periodici relativi ai contratti di *leasing* in essere la quota relativa agli oneri finanziari.

Il calcolo da effettuare per i beni con Iva detraibile per l'utilizzatore è il seguente per ogni contratto:

- costo sostenuto dalla società di *leasing* per il bene strumentale al netto del prezzo di riscatto, diviso il numero di giorni di durata del contratto e moltiplicato per il numero di giorni di competenza 2018;
- l'importo così ottenuto va sottratto dall'importo del costo di competenza 2018 iscritto a bilancio e la differenza costituisce la quota di oneri finanziari non deducibile come costo ai fini Irap.

Può essere utilizzato a tale scopo il prospetto che segue:

Estremi contratto		
Costo del concedente al netto del riscatto	A	
Giorni durata contratto	B	
Costo giornaliero	C	A : B
Giorni competenza 2018	D	
Costo di competenza 2018	E	C x D
Costo iscritto a bilancio (al netto del risconto)	F	
Quota interessi	G	E - F

Inoltre, nel caso di canoni con **Iva indetraibile** per l'utilizzatore, sia l'importo dei canoni di competenza (F) che il costo del concedente (E) vanno assunti al **netto** dell'Iva.

C) Costo per personale deducibile ai fini Irap di competenza 2018

È necessario fornire il costo complessivo dei dipendenti disabili o assunti con qualifica di apprendista, ovvero assunti con contratto di formazione e lavoro, di competenza del periodo d'imposta (costituisce un onere interamente deducibile ai fini Irap).

Sono deducibili ai fini Irap anche i costi dei dipendenti addetti alla ricerca e sviluppo.

COSTO DEL LAVORO DEDUCIBILE AI FINI IRAP

Qualifica	Retribuzione	Quota Tfr	Contributi	TOTALE
Apprendisti				
Formazione lavoro e contratti di inserimento				
Disabili				
Addetti alla R&S				
TOTALE				

ELENCO NOMINATIVO DEI SOGGETTI IN RELAZIONE AI QUALI È POSSIBILE FRUIRE DI DEDUZIONI (ACQUISIRE I DATI DAL CONSULENTE DEL LAVORO O DALL'UFFICIO PAGHE)

A decorrere dal periodo 2015, sono state introdotte rilevanti modifiche nelle regole di deduzione del costo del lavoro ai fini Irap; in particolare:

- 1) si considerano deducibili, agli effetti dell'Irap, le spese sostenute in relazione al personale dipendente impiegato con contratto di lavoro a tempo indeterminato; ciò determina una correlata riduzione della deduzione forfetaria dell'Irap pagata;
- 2) viene riconosciuto – per soggetti che non impiegano (in via assoluta e nemmeno per un giorno dell'anno) lavoratori dipendenti – un credito d'imposta stabilito in misura pari al 10% dell'Irap lorda. Il credito in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a partire dall'anno di presentazione della dichiarazione.

In particolar modo si dovrà tenere conto della circostanza di cui al punto numero 1) dovendo potersi evincere i dati dal prospetto fornito dal Consulente del lavoro.

STUDIO CONTIN FERLA

DOTTORI COMMERCIALISTI, REVISORI LEGALI & AVVOCATI
CONSULENZA AZIENDALE SOCIETARIA TRIBUTARIA E LEGALE

D) Contributi erogati in base a norma di legge

I contributi erogati in base a norma di legge concorrono in ogni caso a formare la base imponibile Irap (anche se non tassati ai fini delle imposte sui redditi), ad eccezione di quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione (salvo esclusioni previste dalle leggi istitutive dei singoli contributi):

Descrizione	Riferimento Normativo	Importo

SCHEMA PER LA DETERMINAZIONE DELLA DETASSAZIONE ACE

Le imprese hanno la possibilità di ottenere una detassazione pari al **1,6%** dell'incremento netto 2010 – 2017 del capitale netto. Si compili la tabella che segue per la raccolta dei dati necessari al fine di verificare l'agevolazione spettante per il periodo d'imposta 2018.

Verifica base di riferimento ACE al 31.12.2010	
Patrimonio netto al 31 dicembre 2010	€ _____
(a dedurre) Utile 2010	– € _____
Base di riferimento ACE al 31.12.2010	€ _____

INCREMENTI		
Descrizione	Data	Importo
	__/__/__	€ _____
	__/__/__	€ _____
	__/__/__	€ _____
	__/__/__	€ _____
	__/__/__	€ _____

Accantonamento utile a riserva		
L'utile 2010 è stato accantonato a riserva?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	€ _____
L'utile 2011 è stato accantonato a riserva?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	€ _____
L'utile 2012 è stato accantonato a riserva?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	€ _____
L'utile 2013 è stato accantonato a riserva?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	€ _____
L'utile 2014 è stato accantonato a riserva?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	€ _____
L'utile 2015 è stato accantonato a riserva?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	€ _____

STUDIO CONTIN FERLA

DOTTORI COMMERCIALISTI, REVISORI LEGALI & AVVOCATI
CONSULENZA AZIENDALE SOCIETARIA TRIBUTARIA E LEGALE

L'utile 2016 è stato accantonato a riserva?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	€ _____
L'utile 2017 è stato accantonato a riserva?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	€ _____

DECREMENTI		
Descrizione	Data importo	Importo
	__/__/__	€ _____
	__/__/__	€ _____
	__/__/__	€ _____
	__/__/__	€ _____
	__/__/__	€ _____

Riepilogo ACE	
Patrimonio netto al 31.12.2010	€ _____
Incrementi:	
Utile 2010 a riserva	€ _____
Utile 2011 a riserva	€ _____
Utile 2012 a riserva	€ _____
Utile 2013 a riserva	€ _____
Utile 2014 a riserva	€ _____
Utile 2015 a riserva	€ _____
Utile 2016 a riserva	€ _____
Utile 2017 a riserva	
(a dedurre) decrementi	- € _____
Importo detassazione Ace 2018	€ _____
Eccedenza di detassazione riportata dal 2017	€ _____
Importo detassazione Ace da riportare in REDDITI 2018	€ _____

Attenzione il 2018 è l'ultimo anno di presenza dell'agevolazione ACE.

Dal 2019 risulta abrogata!!